

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

65.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507)	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 9, 10 12, 13, 14, 15
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Arnaboldi Patrizia	13, 14
Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80);		Buonocore Vincenzo	13
Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581);		De Julio Sergio	14
Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484);		Mattioli Gianni Francesco	13, 14
Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781);		Poli Bortone Adriana	11, 13, 14
		Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	13
		Soave Sergio	9
		Tamino Gianni	10, 11, 13, 15
		Tesini Giancarlo, <i>Relatore</i>	11, 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Baruffi è sostituito dal deputato Piccirillo.

Seguito della discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80); Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581); Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484); Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781); Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari »; Zangheri ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Poli Bortone ed altri: « Ristrutturazione dell'ordinamento universitario »; Tesini ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Guerzoni ed altri: « Ri-

forma degli ordinamenti didattici universitari ».

Ricordo che nella seduta del 14 marzo la Commissione aveva esaminato l'articolo 8.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Consiglio universitario nazionale).

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al loro funzionamento e al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici.

3. Sono escluse funzioni deliberative o funzioni consultive relativamente ad atti a contenuto puntuale o riguardanti singole persone.

4. IL CUN è composto:

a) di 24 membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifiche disci-

plinari individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) di 24 membri eletti dalle sedi, su base regionale o interregionale;

c) di cinque studenti designati dai Presidenti dei senati degli studenti delle università;

d) di cinque membri eletti dal personale tecnico-amministrativo delle università. Ne fa parte di diritto il presidente della conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

5. Le modalità di elezione dei componenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma precedente, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari proporzionale alla loro consistenza e una adeguata presenza delle sedi universitarie, la durata in carica dei componenti, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del Consiglio universitario nazionale sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, sono sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

7. Nell'ambito del CUN è istituito la corte di disciplina di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: università italiane con le seguenti: del sistema delle autonomie universitarie.
9. 12.

Gelli. Soave.

All'articolo 9, comma 2, sopprimere le lettere a), b), c).

9. 13.

Soave, Gelli.

All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: al coordinamento dell'attività di ricerca fra le sedi universitarie.

9. 18.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 9, comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole: al loro funzionamento e.

9. 33.

Il Relatore.

All'articolo 9, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) al riconoscimento delle università libere.

9. 19.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis Inoltre il CUN può autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'università che può rivolgere direttamente al Parlamento e al Ministro e far conoscere al mondo universitario e all'opinione pubblica. Per la sua attività il CUN può avvalersi di audizioni conoscitive e di consulenze esterne.

9. 1.

Tamino, Ronchi.

All'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis Inoltre il CUN (Consiglio Universitario Nazionale) può autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'Università che può rivolgere direttamente al Parlamento e al Ministro e far conoscere al mondo univer-

sitario e all'opinione pubblica. Per la sua attività il CUN può avvalersi di audizioni conoscitive e di consulenze esterne.

9. 6.

Mattioli, Scalia.

All'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Inoltre il CUN può autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'università che può rivolgere direttamente al Parlamento e al Ministro e far conoscere al mondo universitario e all'opinione pubblica.

9. 24.

Arnaboldi.

All'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al CUN sono demandate, inoltre, tutte le funzioni già attribuite al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

9. 20.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 9, sopprimere il comma 3.

9. 25.

Arnaboldi.

All'articolo 9, comma 3, sopprimere le parole: a contenuto puntuale.

9. 14.

Gelli, Soave.

All'articolo 9, comma 3, sopprimere le parole: relativamente ad atti a contenuto puntuale.

9. 27.

Arnaboldi.

All'articolo 9, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, il CUN si

avvale dei Comitati consultivi che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, esprimono proposta vincolante.

9. 34.

Il Relatore.

All'articolo 9, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le funzioni deliberative o consultive relativamente ad atti a contenuto puntuale o riguardanti singole persone sono svolte dai comitati consultivi del CUN.

9. 2.

Tamino, Ronchi.

All'articolo 9, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le funzioni deliberative o consultive relativamente ad atti a contenuto puntuale o riguardanti singole persone sono svolte dai comitati consultivi del CUN.

9. 26.

Arnaboldi.

All'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono organi del CUN:

- a) il consiglio generale;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente del CUN.

9. 21.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 9, sopprimere il comma 4.

9. 28.

Arnaboldi.

All'articolo 9, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Il CUN è composto:

a) di 11 professori ordinari, 11 professori associati e 11 ricercatori eletti dalle rispettive categorie suddivise in non più di cinque grandi aree scientifico-disciplinari. Per ogni categoria, il numero dei rappresentanti da eleggere è suddiviso proporzionalmente agli aventi diritto al voto di ogni area e ad ogni area va assicurata la rappresentanza di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) di 11 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

c) di 11 studenti.

4-bis. Anche le categorie di cui alle lettere b) e c) sono elette direttamente dalle rispettive categorie.

4-ter. L'organizzazione interna del CUN è regolamentata dal CUN stesso.

5. I comitati consultivi del CUN sono composti da 5 professori ordinari, 5 professori associati e 5 ricercatori confermati. Ogni comitato elegge al suo interno un presidente.

9. 3.

Tamino, Ronchi.

All'articolo 9, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Il CUN è composto:

a) di 11 professori ordinari, 11 professori associati e 11 ricercatori eletti dalle rispettive categorie suddivise in non più di cinque grandi aree scientifico-disciplinari. Per ogni categoria, il numero dei rappresentanti da eleggere è suddiviso proporzionalmente agli aventi diritto al voto di ogni area e ad ogni area va assicurata la rappresentanza di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) di 11 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

c) di 11 studenti.

4-bis. Anche le categorie di cui alle lettere b) e c) sono elette direttamente dalle rispettive categorie.

4-ter. L'organizzazione interna del CUN è regolamentata dal CUN stesso.

5. I comitati consultivi del CUN sono composti da 5 professori ordinari, 5 professori associati e 5 ricercatori confermati. Ogni comitato elegge al suo interno un presidente.

9. 30.

Arnaboldi.

All'articolo 9, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Il Consiglio generale è composto da 120 membri, di cui 70 professori di ruolo.

4-bis. I rimanenti 50 sono così designati:

a) dieci del CNR;

b) dieci del CNEL;

c) dieci del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione e per non meno della metà tra personalità di chiara fama nelle arti, nelle scienze, nella letteratura, nelle professioni, nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

d) 20 studenti eletti con votazione contemporanea degli iscritti a tutte le università con voto diretto, segreto e per liste, con ripartizione dei seggi alle liste nazionali concorrenti secondo il metodo professionale puro.

4-ter. Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta al mese per i compiti di istituto; in sessione straordinaria per iniziativa della giunta esecutiva o di almeno due quinti dei componenti del consiglio medesimo.

4-*quater*. Il CUN dura in carica quattro anni ed i suoi membri non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

4-*quinquies*. La giunta esecutiva è costituita da tredici membri, di cui sette eletti tra i docenti componenti il CUN, tre designati rispettivamente dal CNR, dal CNEL e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fra i membri componenti il CUN la cui nomina è di loro pertinenza e tre tra gli studenti componenti il Consiglio generale con voto limitato ad uno.

4-*sexies*. Il regolamento interno del CUN determina le attribuzioni del consiglio e della giunta nei limiti delle funzioni stabilite dalla presente legge.

4-*septies*. Tutti gli atti del CUN sono pubblici e debbono essere riprodotti in apposito bollettino ufficiale.

9. 22.

Poli Bortone.

All'articolo 9, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il CUN è composto:

a) di trenta membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai professori e dai ricercatori afferenti a ciascuna area;

b) di 5 rettori designati dalla conferenza nazionale dei rettori;

c) di rappresentanti degli studenti eletti direttamente, in numero pari a quello delle grandi aree scientifico-disciplinari;

d) di 8 rappresentanti eletti direttamente dal personale tecnico e amministrativo delle università.

9. 39.

Soave, Gelli.

All'articolo 9, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il CUN è composto:

a) di trenta membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai professori e dai ricercatori afferenti a ciascuna area;

b) di 15 membri eletti dalle sedi su base regionali o interregionali;

c) di rappresentanti degli studenti eletti dai consigli d'ateneo degli studenti delle università, in numero pari a quello delle grandi aree scientifico-disciplinari;

d) di 8 rappresentanti eletti direttamente dal personale tecnico e amministrativo delle università.

9. 17.

Guerzoni.

All'articolo 9, comma 4, lettera a), aggiungere in fine le parole: , di cui 8 professori ordinari, 8 associati, 4 ricercatori, 4 assistenti del ruolo ad esaurimento eletti dalle rispettive categorie. Per ogni categoria il numero dei rappresentanti da eleggere è suddiviso professionalmente agli aventi diritto al voto di ogni area;

9. 42.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 9, comma 4, lettera a), aggiungere in fine le parole: in modo che la composizione risulti di 8 professori ordinari, 8 professori associati, 8 ricercatori.

9. 7.

Mattioli, Scalia.

All'emendamento 9. 35, dopo la cifra 12, aggiungere le parole: di cui 4 professori ordinari, 4 associati, 2 ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento.

0. 9. 35. 1.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 9, comma 4, lettera b), sostituire la cifra: 24 con la seguente: 12.
9. 35.

Il Relatore.

All'articolo 9, comma 4, lettera b) aggiungere in fine le parole: in modo che la composizione risulti di 8 professori ordinari, 8 professori associati, 8 ricercatori.
9. 8.

Mattioli, Scalia.

All'articolo 9, comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) di dieci studenti eletti con votazione contemporanea degli iscritti a tutte le università con voto diretto, segreto e per liste con ripartizione dei seggi alle liste nazionali concorrenti secondo il metodo professionale puro.
9. 41.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 9, comma 4, lettera c), sostituire la cifra: cinque con la seguente: sedici.
9. 9.

Mattioli, Scalia.

All'emendamento 9. 36, sostituire le parole eletti nei consigli di amministrazione con le seguenti: eletti nei consigli di facoltà.
0. 9. 36. 1.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 9, comma 4, lettera c), sostituire le parole: presidenti dei senati degli studenti delle università con le seguenti: rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di amministrazione delle università.
9. 36.

Il Relatore.

All'articolo 9, comma 4, lettera d), sostituire la cifra cinque con la seguente sedici.
9. 10.

Mattioli, Scalia.

All'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il CUN delega pareri su atti relativi a singole persone richiesti dalle vigenti leggi, e richiede pareri istruttori in materia di ordinamenti didattici ai comitati consultivi, definendo preventivamente gli indirizzi generali. I comitati consultivi sono eletti per aree scientifico-disciplinari dai professori e dai ricercatori, e sono integrati, per le materie di cui all'articolo 8, dai rappresentanti dei collegi o degli ordini professionali, e dai rappresentanti degli studenti.
9. 15.

Gelli, Soave.

All'articolo 9, sopprimere il comma 5.
9. 29.

Arnaboldi.

All'articolo 9, comma 5, sopprimere le parole: la durata in carica dei componenti.
9. 37.

Il Relatore.

All'articolo 9, comma 5, sostituire le parole da: Le modalità di elezione fino a con regolamento, con le seguenti: Le modalità di elezione e la durata in carica dei componenti e le incompatibilità sono definite per il CUN e per i comitati consultivi con regolamento.
9. 16.

Soave, Gelli.

All'articolo 9, comma 6, dopo la parola: Ministro aggiungere le seguenti: durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
9. 38.

Il Relatore.

All'articolo 9, sopprimere il comma 7.
9. 31.

Arnaboldi.

All'articolo 9, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La Corte di disciplina di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1975, n. 31, è composta dal presidente del CUN che la presiede e da 2 professori ordinari, due professori associati e due ricercatori scelti dal CUN al suo interno. Ferma restando questa composizione, la Corte esamina i casi riguardanti i professori e i ricercatori universitari.

9. 4.

Tamino, Ronchi.

All'articolo 9, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La Corte di disciplina di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è composta dal presidente del CUN che la presiede e da 2 professori ordinari, due professori associati e due ricercatori scelti dal CUN al suo interno. Ferma restando questa composizione, la Corte esamina i casi riguardanti i professori e i ricercatori universitari.

9. 11.

Mattioli, Scalia.

All'articolo 9, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La Corte di disciplina di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è composta dal presidente del CUN che la presiede e da 2 professori ordinari, due professori associati e due ricercatori scelti dal CUN al suo interno. Ferma restando questa composizione, la Corte esamina i casi riguardanti i professori e i ricercatori universitari.

9. 32.

Arnaboldi.

All'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.

9. 5.

Tamino, Ronchi.

All'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.

9. 23.

Poli Bortone, Rallo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Ciascun comitato consultivo, di cui al comma 3, è integrato da un rappresentante degli studenti, eletto dagli studenti iscritti ai corrispondenti corsi di laurea o di diploma. La corrispondenza dei predetti corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

9. 40.

Il Relatore.

SERGIO SOAVE. Signor presidente, le chiedo di sospendere brevemente i nostri lavori, al fine di consentire ai gruppi un approfondimento delle problematiche relative all'articolo 9, alla luce degli emendamenti e subemendamenti formalizzati.

PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta avanzata dal gruppo comunista, sospendo la seduta.

La seduta sospesa alle 9,45, è ripresa alle 11,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento.

GIANNI TAMINO. Chiedo che venga attivato l'impianto audiovisivo a circuito chiuso per garantire una maggiore pubblicità ai lavori della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di attivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento.

(Così rimane stabilito).

Il relatore, onorevole Tesini, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 9:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

(Consiglio universitario nazionale).

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi comprese la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici.

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ri-

cerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Il CUN è composto:

a) di 36 membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) di 10 rettori designati dalla conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

c) di 10 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

d) di 10 membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;

e) di 5 membri in rappresentanza del CNEL.

5. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del Consiglio universitario nazionale sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, sono sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

7. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

8. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente che la presiede e da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori.

9. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

10. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori nel caso in cui si proceda nei confronti dei professori; nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, fra i quali i ricercatori, il collegio giudica anche con la presenza dei ricercatori.

11. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore.

12. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.

9. 47.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Con l'emendamento 9.47 ho inteso apportare modificazioni alla composizione del Consiglio universitario nazionale secondo criteri più comprensibili oltreché oggettivi.

Il numero dei membri eletti in rappresentanza delle 12 grandi aree scientifico-disciplinari, individuate ai sensi dell'arti-

colo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168, viene aumentato a 36 unità. Viene, inoltre, prevista la presenza di dieci rettori, designati dalla conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e l'aumento da 5 a 10 membri dei rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma.

Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo dell'università, viene previsto l'aumento da 5 a 10 unità dei rappresentanti di categoria.

Si sancisce, infine, la presenza nel consiglio universitario nazionale di 5 membri in rappresentanza del CNEL.

In ordine alle modalità di elezione e di designazione dei suddetti rappresentanti, al comma 5 dell'articolo 9 vengono incluse anche le categorie di cui alle lettere c) e d).

GIANNI TAMINO. Proporrei anche l'inclusione dei 5 membri in rappresentanza del CNEL di cui alla lettera e).

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Al comma 5, dopo il riferimento alla legge 23 agosto 1988, n. 400, viene aggiunto un periodo relativo all'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a), con il quale tale diritto è comunque attribuito ai professori ed ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

ADRIANA POLI BORTONE. Sottolineo la mancanza, nell'emendamento 9.47 del relatore, di precisi riferimenti circa gli assistenti universitari.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Onorevole Poli Bortone, inseriremo tale previsione nella norma generale.

Il comma 7 dell'emendamento prevede che di ciascun comitato consultivo previsto dal comma 3 faccia parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti in rapporto ai corrispondenti gruppi di discipline (per quanto concerne i ricercatori) ed ai relativi corsi di laurea e di diploma (per quanto riguarda gli studenti).

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per dar modo di distribuire il testo dell'emendamento testé illustrato dal relatore e permettere la presentazione di eventuali subemendamenti.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,10.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Comunico che, in seguito alla presentazione da parte del relatore dell'emendamento 9.47, sono stati ritirati gli emendamenti ed i subemendamenti presentati in precedenza.

Comunico, altresì, che all'emendamento 9.47 sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: università italiane con le seguenti: del sistema delle autonomie universitarie.
0. 9. 47. 8.

Gelli, Soave.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: di fondi destinati inserire le seguenti: al loro funzionamento.
0. 9. 47. 7.

Soave, Gelli.

Al comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I comitati consultivi del CUN, oltre ai compiti attualmente previsti, hanno funzioni deliberative su:

a) approvazione degli atti dei concorsi e dei giudizi di idoneità;

b) inquadramenti e trasferimenti dei professori e dei ricercatori.

0. 9. 47. 10.

Poli Bortone. Rallo.

Al comma 4, lettera a) sostituire la cifra: 36 con la seguente: 30.

0. 9. 47. 6.

Mattioli, Tamino, Arnaboldi, De Julio.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

0. 9. 47. 1.

Mattioli, Tamino, Arnaboldi, De Julio.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) di 10 studenti eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti.

0. 9. 47. 5.

Mattioli, Tamino, Arnaboldi, De Julio.

Al comma 5, sostituire la parola: equilibrata con la seguente: paritaria.

0. 9. 47. 2.

Mattioli, Tamino, Arnaboldi, De Julio.

Al comma 5, prima dell'ultimo periodo, inserire il seguente: e prevedendo per le tre categorie dei professori ordinari, associati e dei ricercatori (ed equiparati) e per il personale tecnico ed amministrativo l'elettorato attivo e passivo all'interno della rispettiva categoria.

0. 9. 47. 3.

Arnaboldi, Mattioli, Tamino, De Julio.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. La corte si riunisce con la partecipazione dei professori e dei ricercatori.

0. 9. 47. 4.

Mattioli, Tamino, Arnaboldi, Soave.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Tutti gli atti del CUN sono pubblici e debbono essere riprodotti in apposito bollettino ufficiale.

0. 9. 47. 9.

Poli Bortone, Rallo.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Invito i presentatori dei subemendamenti, di cui il presidente ha dato lettura, a ritirarli, diversamente, il mio parere sarà contrario.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 9.47 e si associa al parere del relatore in ordine ai subemendamenti presentati.

PATRIZIA ARNABOLDI. Ritiro i subemendamenti di cui sono firmataria, che si riferiscono alla composizione del CUN, le cui finalità sono state recepite dall'emendamento 9.47 presentato dal relatore.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Aderisco all'invito del relatore per quanto riguarda il subemendamento 0.9.47.2, mentre credo sarebbe opportuno procedere ad un approfondimento per quanto concerne i restanti subemendamenti di cui sono firmatario.

GIANNI TAMINO. Si era detto che, per quanto riguarda gli assistenti, avremmo introdotto una norma di carattere generale; se è così, ciò deve valere per la totalità dei casi.

VINCENZO BUONOCORE. Si potrebbe prevedere una norma di chiusura in materia.

PRESIDENTE. Il problema degli assistenti sarà risolto nelle norme finali.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Nel testo al nostro esame non è contenuta alcuna norma secondo la quale i 36 membri del CUN debbono essere suddivisi equamente tra le diverse componenti.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Infatti, al comma 5 si parla di una rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari « proporzionale alla loro consistenza ».

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritiro il mio subemendamento 0.9.47.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Gelli e Soave 0.9.47.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Soave e Gelli 0.9.47.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento Poli Bortone e Rallo 0.9.47.10.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Ribadisco l'invito a ritirarlo.

ADRIANA POLI BORTONE. Aderendo all'invito del relatore, ritiro il subemendamento di cui sono prima firmataria, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ricordo che l'onorevole Mattioli ha ritirato il subemendamento 0.9.47.6.

Pongo in votazione il subemendamento Mattioli ed altri 0.9.47.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritiro i subemendamenti 0.9.47.5. e 0.9.47.2 di cui sono firmatario.

PATRIZIA ARNABOLDI. Ritiro il mio subemendamento 0.9.47.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Mattioli ed altri 0.9.47.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Poli Bortone e Rallo 0.9.47.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Preannuncio la mia astensione sull'emendamento del relatore 9.47. Non ritengo possibile manifestare il mio assenso su tale proposta emendativa per la presenza, sbilanciata e massiccia, dei rettori all'interno del Consiglio nazionale universitario. Sottolineo che, rispetto a tale previsione, nella seduta odierna si è assistito a numerosi mutamenti di posizioni sia da parte della maggioranza, sia della minoranza.

ADRIANA POLI BORTONE. Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore — per l'inserimento di cinque rappresentanti del CNEL all'interno del Consiglio nazionale universitario — ritengo inaccettabili le sue proposte. Mi riferisco particolarmente ai rettori nonché alla mancanza di specifiche modalità per la elezione degli studenti, la cui attuazione è demandata al regolamento.

Preannuncio, pertanto, l'astensione del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sull'emendamento 9.47.

SERGIO SOAVE. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista sull'emenda-

mento 9.47 poiché, nonostante il positivo lavoro svolto, permangono alcuni problemi irrisolti, come nel caso del comma 2 lettera c) e del comma 8. Probabilmente, le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Mattioli — e che in parte sono anche nostre — potevano essere superate con l'introduzione di una modifica alla lettera b) del comma 4, con cui si sarebbe potuta sancire la designazione dei dieci rettori membri del CUN da parte della Conferenza permanente dei rettori in rappresentanza delle aree territoriali. Ci auguriamo che tale impostazione sia recepita dal regolamento ai sensi della legge n. 400 del 1988, ma sarebbe stato opportuno introdurre tale misura esplicitamente nella normativa al nostro esame.

PRESIDENTE. Mi sembra che il comma 5 dell'emendamento 9.47 possa costituire una risposta alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Soave.

PATRIZIA ARNABOLDI. Preannuncio l'astensione del gruppo di democrazia proletaria sull'emendamento 9.47. La nostra posizione è giustificata, innanzitutto, dall'assenza di una specificazione circa le funzioni ed i poteri da attribuire ai rettori ed, in secondo luogo, dal mancato recepimento del nostro subemendamento 0.9.47.4, in materia di pubblicità dei lavori del CUN; tale misura era a nostro avviso necessaria al fine di introdurre maggiore trasparenza e possibilità di controllo sulle attività del Consiglio universitario nazionale.

SERGIO DE JULIO. Preannuncio l'astensione del gruppo della sinistra indipendente sull'emendamento 9.47. Ci rendiamo conto dei miglioramenti apportati rispetto all'originaria formulazione dell'articolo 9, ma permangono contraddizioni di fondo, da noi evidenziate già in sede di approvazione della legge n. 168 del 1989. Seppur d'accordo con la rappresentanza territoriale in seno al CUN, in quell'occasione sollecitammo la maggioranza di Governo ad approvare una riforma degli organismi di coordinamento

del sistema universitario, con un'unica impostazione. Continuiamo, invece, a disporre di due strutture parallele, la Conferenza dei rettori ed il CUN. Tale contraddizione si spinge al punto di inserire un « pezzo » della prima all'interno del secondo, pur mantenendo ancora in piedi l'organismo espressione dei rettori. Pertanto, il nostro voto di astensione rappresenta un invito diretto al Governo a meditare su queste tematiche.

GIANNI TAMINO. Mi associo al voto di astensione preannunciato dai colleghi intervenuti. Rimangono in noi dubbi e preoccupazioni che ci auguriamo possano essere fugati dallo schema di regolamento che sarà presentato. In quella sede, verificheremo se le nostre riserve abbiano ragione o meno di sussistere. Nell'attesa di tale verifica, dichiariamo la nostra astensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del rela-

tore 9.47, sul quale il Governo si è dichiarato favorevole, ai fini della sua trasmissione alle competenti Commissioni per il prescritto parere.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 4 aprile 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO